

37) Decreto Liquidità: sospensione del pagamento dei titoli di credito e disposizioni in materia di procedure concorsuali.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità") ha tra le proprie finalità quella di salvaguardare chi si trova in stato di crisi dalle ulteriori gravi conseguenze legate all'emergenza Covid-19.

Per tale ragione sono state adottate misure in materia di istanze di fallimento, di termini riguardanti i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione del debito, di slittamento dei termini di scadenza dei titoli di credito e di entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa.

In proposito, l'art. 5 del decreto legge in parola modifica l'art. 389 D.Lgs. n. 14/2019 il quale prevedeva che il nuovo Codice della Crisi d'Impresa entrasse in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 15 agosto 2020.

L'intervenuta modifica normativa fissa ora la nuova data di entrata in vigore al 1 settembre 2021, con uno slittamento di poco più di un anno rispetto a quanto precedentemente stabilito.

In tema di concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione del debito, invece, l'art. 9 del menzionato D.L. proroga di 6 mesi i termini fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per i relativi adempimenti con l'intenzione di non considerare il periodo emergenziale in corso ai fini della mora.

I ritardi che ne scaturiscono non vanno pertanto considerati quali inadempimenti, valutazione che, come si evince dalla relazione accompagnatoria, rileva anche ai fini della verifica dei presupposti per la risoluzione del concordato preventivo.

Lo scopo dell'articolo in commento è quindi quello di intervenire sulle procedure concordatarie o di ristrutturazione già in corso, omologate o in corso di omologazione, al fine di consentire alle imprese, attraverso il sistema della proroga dei termini, di poter far fronte ai propri impegni, eventualmente rimodulando i tempi o anche il contenuto degli impegni assunti, ed evitare così che ipotesi di soluzione della crisi possano naufragare per effetto della situazione emergenziale in corso.

Il secondo comma dell'art. 9, viceversa, disciplina le ipotesi di concordati e di piani non ancora omologati, prevedendo che, sino all'udienza di omologa, l'imprenditore possa depositare un'istanza per la concessione di un termine – non superiore a 90 giorni e non prorogabile – finalizzato alla presentazione di un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti nei quali possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemiologica.

Il nuovo termine decorre dalla data del provvedimento con cui esso viene concesso, in modo da evitare che i tempi di decisione possano erodere il tempo assegnato per la modifica del piano. Tale possibilità è tuttavia inibita all'imprenditore nel caso in cui si sia già tenuta l'adunanza dei creditori e non siano state raggiunte le maggioranze previste dalla legge fallimentare per la sua approvazione.

Anche il terzo comma dell'art. 9 si riferisce alle procedure non ancora omologate, prevedendo la possibilità per il debitore di depositare una memoria con la quale chiede di poter modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione. In questo caso, infatti, è previsto il deposito di apposita memoria - sempre entro l'udienza di omologa della procedura - contenente l'indicazione dei nuovi termini con la documentazione che comprova la necessità della modifica, che dovrà essere integrata dal parere favorevole del commissario giudiziale. Detta proroga dei termini non può tuttavia essere superiore a 6 mesi.

In ultimo, l'art. 9 prevede che il termine assegnato ai concordati con riserva e quello previsto per gli accordi di ristrutturazione in base al comma 7 dell'art. 182 bis L.F, possa essere prorogato, su istanza del debitore da depositare prima della scadenza, fino a 90 giorni e ciò anche qualora sia pendente istanza di fallimento. L'istanza dovrà fare riferimento agli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria in corso e la proroga potrà essere concessa dal Tribunale se fondata su concreti e giustificati motivi, previo parere del commissario giudiziale.

L'art. 10 del D.L. in discorso contiene disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza prevedendo, nello specifico, l'improcedibilità di tutti i ricorsi depositati nel periodo 9 marzo 2020 - 30 giugno 2020, comprese le procedure di fallimento "autodichiarate" dall'imprenditore.

Tuttavia, tale previsione non si applica alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima sia fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio d'impresa.

Inoltre, ove all'improcedibilità delle istanze presentate nel periodo considerato faccia poi seguito la dichiarazione di fallimento, tale periodo non viene computato nei termini di cui agli artt. 10 e 69 bis L.F., ovverosia nei termini per la dichiarazione di fallimento delle attività cessate o delle società cancellate dal registro imprese e per la proposizione delle azioni revocatorie.

L'art. 11 del decreto liquidità, invece, interviene per regolare la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, dal 9 marzo al 30 aprile 2020 e di ogni atto avente efficacia esecutiva fondato sugli stessi.

In particolare, la sospensione riguarda i vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva emessi prima del 8 aprile 2020, con scadenza intercorrente tra il 1 marzo ed il 30 aprile 2020.

Di conseguenza, il debitore, senza la necessità di inviare alcuna comunicazione, potrà veder posticipata fino al 30 aprile 2020 la data del pagamento della cambiale o dell'altro titolo di credito in scadenza nel periodo 1 marzo - 30 aprile 2020.

Segnatamente, la sospensione opera con riguardo:

- ai termini di presentazione per il pagamento della cambiale o del titolo di credito con la specifica, valevole solo per gli assegni bancari o postali, che il creditore potrà comunque presentarsi in banca o alla posta per l'incasso, non potendo, tuttavia, in caso di mancata copertura dei fondi, procedere con la levata del protesto;
- ai termini per la levata del protesto e delle constatazioni equivalenti, previsti per tutti i titoli di credito (nel caso in cui il protesto o la constatazione equivalente sia stato già pubblicato dalla Camera di Commercio nel periodo 9 marzo - 8 aprile dovrà essere dalla stessa cancellato);
- ai termini per trasmettere il protesto o le constatazioni equivalenti alla Camera di Commercio al fine di consentire a quest'ultima la pubblicazione nel "Registro informatico dei protesti";
- ai termini per la trasmissione dell'esito negativo al Prefetto nei casi di levata del protesto, constatazione equivalente o di assegno scoperto (L. n. 386/1990, art. 8 bis);
- ai termini per la comunicazione di iscrizione, e per la successiva iscrizione all' "Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari", adempimenti previsti per il mancato pagamento degli assegni bancari (L. n. 386/1990, artt. 9 e 9 bis);
- ai termini per il pagamento tardivo che normalmente consentono di esonerare il debitore dalla soggezione alle sanzioni amministrative previste per il mancato pagamento degli assegni.

Preme evidenziare, infine, come la sospensione in parola operi anche a favore degli obbligati in via di regresso o di garanzia, a meno che questi ultimi non vi rinuncino espressamente.

Militerni & Associati
Dott. Valerio Pallocca